



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 15/14/CSP

ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 144/13/CSP RECANTE ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE “DMAX”), PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 4, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I. (PROC. 2529/SM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale del 31 luglio 1997 - n. 177, e s.m.i., e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VIATO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il Codice di autoregolamentazione Media e Minori, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana* del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità, in data 18 giugno 2013, n. Cont. 63/13/DISM/N° proc. 2529/SM, notificato in data 1 luglio 2013, con il quale è stata contestata alla

società Discovery Italia S.r.l., con sede legale in Milano (20122), Via U. Visconti di Modrone, 11, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre “DMAX”, la violazione dell’articolo 34, comma 4, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., per aver mandato in onda in chiaro sul menzionato servizio di media “DMAX” il trailer del film “La madre”, vietato ai minori di anni quattordici, in data 18 marzo 2013 alle ore 18.54 GMT (ore 19,54) e in data 19 marzo 2013 alle ore 19.16 GMT (ore 20,16);

VISTA la delibera n. 144/13/CSP del 15 novembre 2013 con la quale è stato ingiunto alla società Discovery Italia S.r.l. il pagamento della sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione dell’articolo 34, comma 4, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;

RILEVATO che la società Discovery Italia S.r.l. ha presentato in data 10 gennaio 2014 (prot. n. 0001054 del 10 gennaio 2014) istanza di riesame in autotutela del procedimento n. 2529/SM, chiedendo all’Autorità di revocare la citata delibera n. 144/13/CSP contestualmente dichiarando che l’avvenuta messa in onda dei trailer de “La madre” non costituiva violazione dell’articolo 34, comma 4, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RILEVATO che l’istanza di annullamento della sanzione comminata è basata dalla società Discovery Italia S.r.l. sulle seguenti argomentazioni:

a) al momento della trasmissione dei trailer de “La Madre”, il relativo film non era stato ancora vietato ai minori di 14 anni, e pertanto esso non poteva qualificarsi come un “film vietato” ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 34 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

b) il film “La madre”, nella sua versione integrale, non era destinato alla messa in onda sul canale DMAX ma soltanto alla proiezione nelle sale cinematografiche, dove sarebbe nella pratica spettato agli esercenti impedire concretamente l’ingresso ai minori;

c) in punto di diritto, il citato comma 4 si applica anche ai trailer dei film non vietati, non potendo la disposizione essere interpretata nel senso, “pericoloso e privo di qualsiasi pregio”, che le anteprime di film che siano in attesa del visto della Commissione per la revisione cinematografica presso il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo siano trasmissibili “a tutte le ore su qualsiasi canale a prescindere dal contenuto”, bensì, molto più correttamente, nel senso che le emittenti sono obbligate a “limitare o impedire la trasmissione di trailer [anche di film non vietati] contenenti scene nocive o gravemente nocive per lo sviluppo dei più piccoli”, fermo che a opinione della società Discovery “la liceità della trasmissione di un trailer ... relativo a un film momentaneamente privo del visto della Commissione non implica di certo la possibilità di trasmettere anche la relativa pellicola in maniera indiscriminata. I film che non abbiano ricevuto il visto censura, infatti, restano pacificamente soggetti alla disciplina generale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 34 del Testo Unico” e “sarebbe totalmente ingiustificato ritenere che il comma 4 possa essere letto, al contrario, come una deroga a questo insopprimibile principio generale”;

d) nel caso di specie, la natura, la frequenza, la durata, il livello di verosimiglianza e lo sviluppo narrativo delle scene dei trailer de “La madre”, nonché le loro tonalità emotive e modalità rappresentative generali rendono le pubblicità in questione totalmente inoffensive per lo sviluppo e l’integrità psicofisici e morali dei minori. La società istante rileva, a ulteriore conferma, che l’inoffensività assoluta dei trailer de “La Madre” non è mai stata messa in dubbio né dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, né dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, né da altri enti privati che si prefiggono di monitorare la correttezza dei programmi e delle comunicazioni commerciali televisive. Inoltre, nonostante la pacifica non nocività dei trailer, “per un surplus di prudenza e senso di responsabilità, la messa in onda ... è avvenuta comunque al di fuori della fascia protetta”;

e) alla luce delle argomentazioni prodotte, si sottolinea la radicale diversità, in punto di fatto, della fattispecie in oggetto rispetto a tutte le altre precedentemente esaminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RILEVATO che oggetto del procedimento sanzionatorio concluso con la delibera n. 144/13/CSP del 15 novembre 2013 è la trasmissione di due trailer di breve durata (quindici e trenta secondi), relativi al lungometraggio cinematografico "La madre", alla data della messa in onda ancora non distribuito nel circuito cinematografico in quanto in corso di classificazione ai sensi della vigente normativa;

RILEVATO che il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'attuale formulazione introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, non detta più una disciplina per la trasmissione integrale o parziale – entro cui ricomprendere le anteprime – di film vietati ai minori di quattordici anni (articolo 34, comma 4, testo previgente), ma individua all'attuale comma 4 quale specifica categoria di contenuti audiovisivi, ancorché a carattere promozionale, «le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico», e al fine di protezione di minori le assoggetta «a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione»;

RILEVATO, per l'effetto, che a norma della vigente disciplina la diffusione su media audiovisivi dei comunicati promozionali di opere cinematografiche sono assoggettate ai vincoli e ai limiti dell'opera cinematografica oggetto di promozione;

RITENUTO che, in base a una lettura sistematica della disciplina a tutela dei minori nell'ambito della comunicazione audiovisiva, nelle more della classificazione dell'opera cinematografica non ancora in distribuzione, i trailer e i comunicati promozionali risultino soggetti alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 36 bis, lett. g), Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, là dove prevede che le comunicazioni audiovisive non arrechino pregiudizio fisico o morale ai minori;

- articolo 34, comma 2, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, là dove impone che i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori – tra cui i film vietati ai minori di quattordici anni – siano trasmessi o in chiaro tra le 23 e le 7, ovvero nelle altre fasce orarie esclusivamente previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi;

- Codice di autoregolamentazione "Media e minori", in particolare al punto 4., che, in merito alla pubblicità, esplicita l'impegno delle emittenti televisive a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo di programmi e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità del minore o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, dedicando particolare attenzione alla fascia protetta;

RITENUTO di poter accogliere l'eccezione della società Discovery Italia S.r.l. relativamente alla diversità della fattispecie in questione rispetto a quelle oggetto di precedenti provvedimenti, deliberati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base della formulazione dell'articolo 34 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici previgente;

RILEVATO, a un più approfondito esame della fattispecie di cui al procedimento sanzionatorio n. 2529/SM, che:

- alla data di diffusione dei trailer oggetto di contestazione il lungometraggio cinematografico in promozione non risultava ancora presente nel circuito cinematografico, in quanto non era ancora concluso il relativo procedimento di classificazione: la messa in onda del relativo trailer, conseguentemente, non risulta idonea ad arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori, non essendo il prodotto pubblicizzato disponibile per i minori nel relativo circuito distributivo;

- i trailer in questione, per contenuti, ambientazione, scene e realizzazione, non appaiono qualificabili come pregiudizievoli per lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, anche in considerazione dell'orario di messa in onda, al di fuori della fascia protetta (16-19);

- il fornitore di servizi media, peraltro, ha documentato di aver effettuato una valutazione del contenuto di messaggi promozionali e di aver riscontrato la loro sostanziale conformità alla vigente normativa in materia di tutela dei minori nella comunicazione audiovisiva, anche con riferimento a quanto previsto dal punto 4. del Codice di Autoregolamentazione "Media e minori", escludendosi che la trasmissione in questione possa configurarsi come lesiva dell'armonico sviluppo della personalità del minore o possa costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi;

RITENUTA la sussistenza di elementi di fatto e di diritto tali da consentire una riqualificazione nel senso della non illiceità della condotta sanzionata con delibera n. 144/13/CSP;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di agire in autotutela, anche a fini preventivi del contenzioso giurisdizionale che verrebbe instaurato con il preannunciato ricorso della società istante al Giudice Amministrativo per l'annullamento della citata delibera n. 144/13/CSP;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 144/13/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ANNULLA

la delibera n. 144/13/CSP del 15 novembre 2013.

Ai sensi dell'articolo 133, lett. l), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani